



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto

Il presente Accordo viene sottoscritto tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali e le Autonomie Gianclaudio Bressa e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Considerato che:

- l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento in esso contenute consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- stabilisce che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
- consente che la attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie spetti alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali e che tale Intesa rispetti i principi stabiliti dall'art. 119 della Costituzione;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.

Considerato inoltre che:

- l'art. 3 della Costituzione afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Visti:

- la legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante «Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto», pubblicata nel B.U.R. Veneto 24 giugno 2014, n. 62;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2015;
- l'esito del referendum consultivo svoltosi in Veneto in data 22 ottobre 2017, in attuazione della citata legge regionale del Veneto n. 15/2014;
- la delibera della Giunta regionale del Veneto 23 ottobre 2017, n. 1680, con la quale è stata prevista l'istituzione della «Consulta del Veneto per l'autonomia», ed alla quale è stata data attuazione con i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 175 e 27 ottobre 2017, n. 177, rispettivamente aventi ad oggetto: «Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia ...» e «Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ...»;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 176, e 15 novembre 2017, n. 186, di costituzione della «Delegazione trattante», composta da Dirigenti regionali di vertice e da Esperti di chiara fama e comprovata esperienza in materia;
- la deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155, che ha approvato la proposta di legge statale n. 43, già varata dalla Giunta regionale del Veneto il 23 ottobre 2017 con delibera n. 35, e recante «Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43)»;

- la deliberazione 15 novembre 2017, n. 154, con la quale il Consiglio regionale ha conferito al Presidente della Giunta regionale ampio mandato «... per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale», nell'interesse della regione Veneto;
- la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso la Proposta di legge statale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Affari regionali, formulando istanza per l'avvio del negoziato ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- e considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tale richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le Autonomie di dare avvio al negoziato, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie;
- la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali del 27 novembre 2017, di convocazione per il giorno 1 dicembre 2017 del Tavolo politico istituzionale con la regione Veneto per l'avvio del negoziato, e le successive note di convocazione dei Tavoli tecnici bilaterali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, pervenute alla regione Veneto anche per le vie brevi;
- che in data 1° dicembre 2017, in Roma, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, è stato formalmente avviato il negoziato ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Considerato:

- che è stata condivisa dalla regione Veneto e dalle altre regioni interessate l'opportunità di
- _____ circoscrivere il negoziato, in questa prima fase del confronto, stante la fase conclusiva della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

legislatura statale e la conseguente ristrettezza dei tempi per la conduzione del negoziato su tutte le materie oggetto di richiesta, solo ad alcune materie d'interesse comune, quali la tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea, restando comunque impregiudicata la possibilità di proseguire il negoziato, quanto alle materie oggetto del presente Accordo, nonché di estenderlo alle altre materie in un successivo momento;

- che il negoziato si è sviluppato attraverso successivi incontri istituzionali tra le Parti nonché attraverso i lavori dei Tavoli tecnici bilaterali del 5, 6, 7, 13 e 20 dicembre 2017 e del 10 e 19 gennaio 2018 aperti al confronto e al dialogo anche con le altre regioni che hanno richiesto l'attribuzione dell'autonomia differenziata;

- che le Parti hanno condiviso di procedere definendo un comune percorso metodologico, che costituisce il criterio generale anche per il prosieguo del negoziato, e che richiede:

a) ricognizione - mappatura delle competenze amministrative e legislative relative alle materie, agli ambiti di materie e ai gruppi di materie di cui all'art. 117 della Costituzione siccome richiamati dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, con attenzione particolare alle materie tra loro compenstrate e/o inscindibilmente connesse, come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) individuate dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 278 del 2010;

b) ricognizione delle criticità derivanti dalle attuali consistenze delle competenze amministrative e legislative quali rilevate nella sede dell'esame di cui sopra, sub a.), ai fini di sviluppare le capacità e le potenzialità espresse dai modelli di trattazione presenti ed elaborati nella regione Veneto;

c) individuazione delle specifiche esigenze regionali;

d) che l'individuazione delle nuove competenze e il soddisfacimento delle specifiche esigenze regionali di cui sub c) determina - in attuazione dell'art. 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 14 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, rubricato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

«Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» a mente del quale: «Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge» - la necessità di riconoscere alla Regione quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio, che le Parti si riservano di individuare sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, nella successiva fase della trattativa;

- e) individuazione delle forme di finanziamento per far fronte ai fabbisogni finanziari indotti dall'individuazione delle «ulteriori» competenze riconosciute alla regione Veneto superando definitivamente il criterio della spesa storica;
- f) concomitante instaurazione di Tavoli tecnici bilaterali (Stato - Regione) volti alla disamina delle richieste di maggiore autonomia, e istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione disciplinata dall'Intesa, a cui demandare funzioni di raccordo e monitoraggio.

A conclusione di questo primo confronto, ispirato dal principio di leale collaborazione, le Parti hanno convenuto che debba essere riconosciuta la rilevanza del percorso intrapreso, rispetto al prosieguo dello stesso tra le Istituzioni, anche successivamente al prossimo rinnovo degli organi statali.

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'Accordo.

1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l'attribuzione alla Regione Veneto di autonomia differenziata, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo.

Art. 2 – Durata.

1. L'Intesa di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verifichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione.

Due anni prima della scadenza dell'Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa.

2. All'esito a tale verifica e a seguito di conseguente e successiva Intesa tra Stato e Regione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa e necessarie al recepimento di quanto concordato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3 – Verifiche e monitoraggio.

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, si riserva di disporre verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell'Intesa. A tal fine concorda con il Presidente della Regione le modalità più opportune. La stessa facoltà è riconosciuta alla Regione.

Art. 4 – Risorse.

1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, saranno determinate da una apposita Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'Intesa, in termini:

- a) di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire la gestione delle competenze trasferite o assegnate, in coerenza con quanto disposto dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione;
- b) di spesa sostenuta dallo Stato nella Regione (quale criterio da superare in via definitiva), riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
- c) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'approvazione dell'Intesa e che progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.

2. I provvedimenti di determinazione delle risorse ai sensi del comma 1, lett. c), determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove



Presidenza del Consiglio dei Ministri

competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

Art. 5 – Investimenti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d'imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Art. 6 – Materie.

1. Sulla base del presente Accordo sono conferite alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa, nelle materie indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo, restando impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata sulle medesime e sulle altre materie indicate dalla Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Politiche del Lavoro

Art. 1

1. Al fine di rafforzare la funzione pubblica delle politiche attive e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro.
2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione saranno riconosciute risorse finanziarie stabili, con le procedure di cui all'art. 4 dell'Accordo.

Art. 2

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quelle di politica passiva erogate dallo Stato, anche al fine di renderne coerenti le durate.

Art. 3

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale.
2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate in raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Istruzione

Art. 1

1. Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.

2. A tal fine la Regione può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché ulteriori posti in deroga. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.

Art. 2

1. È attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.

Art. 3

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita, fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

Art. 4

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con le Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.

2. A tale fine, la Regione può costituire un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.

Art. 5

1. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Salute

Art. 1

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, alla Regione è attribuita, quale misura essenziale per il funzionamento dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie, una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente, convenzionato o accreditato.

Art. 2

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di gestione del personale del Servizio Sanitario Regionale, compresa la regolamentazione dell'attività libero professionale.

2. La Regione può, in sede di contrattazione collettiva integrativa, per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, prevedere incentivi e misure di sostegno, anche mediante l'utilizzo di risorse aggiuntive regionali da destinare in particolare al personale dipendente in servizio presso sedi montane disagiate.

Art. 3

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di rendere il sistema più coerente con le specifiche esigenze del territorio, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale. A tal fine, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale.

2. Fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e l'organizzazione logistica delle medesime, la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

contratti a tempo determinato di “specializzazione lavoro” per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione.

3. La Regione definisce le modalità per l’inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.

4. La Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

Art. 4

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, alla Regione è attribuita una maggiore autonomia nell’espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione.

2. La Regione assicura che il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione si applichi solo agli assistiti residenti nella Regione.

Art. 5

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo della rete ospedaliera, dei servizi territoriali, di supporto e delle relative forme di integrazione più coerente con le esigenze specifiche della Regione, alla medesima è attribuita una maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende e degli enti trasversali del Servizio Sanitario Regionale.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

1. La Regione, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all'AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.

2. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.

Art. 7

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

Art. 8

1. Per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

Art. 1

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall'art. 4 del presente Allegato.

2. La Regione può disporre, altresì, l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

Art. 2

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art.3

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.
2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone comunicazione formale alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.

Art. 4

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative elencate nella Tabella A.
2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono altresì attribuite alla Regione le funzioni amministrative provinciali e comunali elencate nella Tabella B, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.
3. Le funzioni di cui alla Tabella B sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base dell'Intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Allegato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA A (Articolo 4, comma 1)	
1	Funzioni amministrative di prevenzione e ripristino ambientale di cui agli articoli 304, 305 e 306 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore. La Regione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale. I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli articoli 304, 305 e 306 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
2	Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani
3	Indirizzi agli ambiti territoriali ottimali per l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e omogeneizzazione dei costi del servizio
4	Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in ragione delle caratteristiche del territorio, in conformità ai criteri generali stabiliti al livello statale
5	Gestione dei finanziamenti statali destinati alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti sul territorio regionale, attraverso accordi con il Governo. Procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con l'esclusione dell'individuazione dei siti e limitatamente a: controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e piani di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	TABELLA B (Articolo 4, comma 2)
1	Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2	Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
3	Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
4	Controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
5	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 133, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 135, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6	Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
7	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
8	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
9	Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
10	Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)
11	Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-duovies., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
12	Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

13	Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
14	Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
15	Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
16	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
17	Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
18	Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ADDENDUM SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

Il Governo della Repubblica e la Regione Veneto si impegnano a rafforzare le forme di partecipazione delle autonomie territoriali al consolidamento dell'Unione Europea e all'intensificazione delle relazioni transfrontaliere e della cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali.

Il Governo della Repubblica e la Regione Veneto si impegnano a rafforzare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari, nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art.116, terzo comma, della Costituzione. Il Governo della Repubblica e la Regione Veneto attivano forme di consultazione specifica della Regione negli ambiti delle materie oggetto di autonomia differenziata, anche promuovendo innovazioni legislative.

Il Governo sostiene la cooperazione transfrontaliera e favorisce la strategia della Commissione europea supportata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 in ordine al rafforzamento e allo sviluppo delle Strategie Macroregionali (SMR) e dei programmi di azione che fanno parte della Strategia Obiettivo 2014-2020

Il Governo si impegna a presentare un disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con legge 19 novembre 1984, n. 948, al fine di consentire alla Regione di operare più incisivamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, nel rispetto dei limiti procedurali e costituzionali.

Roma, 28 febbraio 2018

Presidente della Regione Veneto

Luca Zaia

Sottosegretario per gli Affari Regionali e le Autonomie

Gianclaudio Bressa